



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,  
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio formazione

formazione@regione.fvg.it  
lavoro@certregione.fvg.it  
tel + 39 040 377 5298  
fax + 39 040 377 5092  
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Avviso per l'assegnazione di contributi ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, art.7 per la formazione in lingua italiana dei segni (LIS), assistente bagnanti, guardiafuochi e professionista della security aziendale (UNI 10459:2017). Modifiche.

#### Il Direttore del Servizio formazione

**Vista** la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" e in particolare l'articolo 7, che, ai commi 19, 20, 21 e 22, supporta interventi diretti a garantire integrale copertura delle spese sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale per la partecipazione a corsi di lingua italiana dei segni (LIS), ai commi 56, 57, 58, 59 e 60, sostiene parzialmente le spese per l'acquisizione dei brevetti per assistente bagnanti acque interne e piscine e assistente bagnanti marittimo, ai commi 61, 62, 63, 64 e 65, sostiene parzialmente le spese per la partecipazione ai corsi per guardiafuochi, ai commi 66, 67, 68, 69 e 70, sostiene parzialmente le spese per la partecipazione a corsi per professionista della security aziendale;

**Visto** che la medesima legge, all'articolo 7, autorizza annualmente, per le finalità sopra esposte, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, al comma 22, la spesa di 15.000,00 euro per i corsi LIS, al comma 60, la spesa di 60.000,00 euro suddivisi in importi sino a un massimo di 500,00 euro per beneficiario, per l'acquisizione dei brevetti di assistente bagnanti acque interne, piscine e marittimo, al comma 65, la spesa di 100.000,00 euro, suddivisi in importi sino a un massimo di 1.000,00 euro per beneficiario, per l'acquisizione del titolo di guardiafuochi, al comma 70, la spesa di 130.000,00 euro, suddivisi in importi sino a un massimo di 1.500,00 euro per beneficiario, per l'acquisizione del titolo di professionista della security aziendale;

**Vista** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

**Visto il** "Regolamento recante modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76"

(Ordinamento della formazione professionale) approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017 e s.m.i.;

**Visto** il decreto n. 13506/GRFVG del 21/03/2024 con cui è stato emanato l'“Avviso per l'assegnazione di contributi ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, art.7 per la formazione in lingua italiana dei segni (lis), assistente bagnanti, guardiafuochi e professionista della security aziendale (uni 10459:2017)” di seguito Avviso;

**Preso atto** che il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Decreto milleproroghe 2024) ha disposto che l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata dal 31 marzo 2024 al 30 giugno 2024 e che conseguentemente le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024;

**Ritenuto** quindi di modificare le previsioni dell'Avviso a riguardo sostituendo l'Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative, con il seguente:

Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative.

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le attività formative di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere erogate da enti formativi accreditati in Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA33/>) e dai soggetti di cui all'articolo 22 della LR 27/2017 per quanto riguarda i corsi di formazione LIS (tipologia A), e professionista della security (tipologia D) aventi sede in Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Per quanto riguarda il guardiafuochi (tipologia C) gli enti erogatori dovranno essere registrati nell'elenco delle organizzazioni della capitaneria di porto di Trieste.
3. Per quanto riguarda invece i corsi per assistente bagnanti piscine e acque interne (brevetto P e IP) e per assistente bagnanti marittimo (brevetto MIP) (tipologia B), i soggetti erogatori sono quelli autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**Preso atto** inoltre che la previsione disposta all'Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, comma 6, lettera a, riguardo alla presentazione in copia della carta d'identità, non risulta necessaria, visto che l'accesso per la presentazione della domanda di contributo avviene tramite identificazione digitale (SPID);

**Ritenuto** quindi di eliminare la previsione di cui all'Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, comma 6, lettera a;

**Specificato** che il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A costituito dal testo coordinato dell'Avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

**Vista** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024/2026);

**Visto** il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2024 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2138 del 29 dicembre 2023 (e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2024/2026 e per l'anno 2024 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2137 del 29 dicembre 2023 (e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1116 del 25 luglio 2023;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 27 luglio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio formazione alla dott.ssa Elisa Marzinotto dal 2 agosto 2023 al 1 agosto 2026;

#### **decreta**

1. È modificato per le ragioni in premessa l' "Avviso per l'assegnazione di contributi ai sensi della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, art.7 per la formazione in lingua italiana dei segni (lis), assistente bagnanti, guardiafuochi e professionista della security aziendale (uni 10459:2017)" di cui al decreto n. 13506/GRFVG del 21/03/2024, come segue:
  - a) l'Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative è sostituito con il seguente:

Art. 4 – Soggetti erogatori delle attività formative.

    1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le attività formative di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere erogate da enti formativi accreditati in Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA33>) e dai soggetti di cui all'articolo 22 della LR 27/2017 per quanto riguarda i corsi di formazione LIS (tipologia A), e professionista della security (tipologia D) aventi sede in Regione Friuli Venezia Giulia.
    2. Per quanto riguarda il guardiafuochi (tipologia C) gli enti erogatori dovranno essere registrati nell'elenco delle organizzazioni della capitaneria di porto di Trieste.
    3. Per quanto riguarda invece i corsi per assistente bagnanti piscine e acque interne (brevetto P e IP) e per assistente bagnanti marittimo (brevetto MIP) (tipologia B), i soggetti erogatori sono quelli autorizzati ai sensi della normativa vigente.
  - b) È eliminata la previsione di cui all'Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, comma 6, lettera a.
2. Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A costituito dal testo coordinato dell'Avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio formazione  
dott.sa Elisa Marzinotto  
*(firmato digitalmente)*